

PROGETTO DI LEGGE
Dell' on.le GARAGNANI

**“NORME PER IL SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONISMO DI CATEGORIA E PER LA
PEREQUAZIONE INTERASSOCIATIVA”**

Onorevoli colleghi! La presente proposta di legge intende promuovere e sostenere l'associazionismo così come previsto dalla legge 11 novembre 2011 n. 180 recante “Norme per la tutela delle libertà d’impresa. Statuto delle Imprese.”

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 180/2011 ogni impresa è libera di associarsi in una o più associazioni e lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Nello scenario associativo sono presenti, tuttavia, situazioni di sperequazione in considerazione della disparità di trattamento fra organizzazioni di categoria che associano imprese che svolgono attività riconducibili ai servizi pubblici così come definiti dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 recante “disposizioni urgenti per la concorrenza , lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.

Infatti dette associazioni possono associare imprese chiamate a versare quote associative anche ingenti senza che possa essere garantita una effettiva e reale pluralità di opzioni così come previsto dall’art. 3 della citata legge 180/2011.

La presente legge detta norme che si propongono di garantire una perequazione e parità di trattamento interassociativo offrendo a tutte le associazioni indicate all’art. 3 della citata legge 180/2011 pari opportunità mediante la istituzione del **”Fondo perequativo e per lo sviluppo dell’associazionismo per le PMI”**.

L’articolo 1 descrive le finalità della legge.

L’articolo 2 istituisce il “Fondo perequativo e per lo sviluppo dell’associazionismo per le PMI” la cui finalità è il sostegno e il co-finanziamento di programmi ed interventi proposti dalle Associazioni di rappresentanza delle PMI dei settori dell’industria, dell’artigianato, del Commercio e servizi, dell’Agricoltura, delle Libere professioni in materia di:

- a. riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica;
- b. promozione della costruzione di un contesto socio-culturale in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare;
- c. sostegno all'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
- d. valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con

particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

- a. promozione della competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale;
- b. promozione ed adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese;
- c. sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

Ad alimentare il **Fondo perequativo e per lo sviluppo dell'associazionismo per le PMI** concorrono:

- a. contributi volontari delle organizzazioni di categoria così come individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge 180/2011;
- b. versamento entro il 31 gennaio di ogni anno del contributo a cui sono tenute le imprese concessionarie di pubblici servizi nella misura pari al 50% della quote associative versate nell'anno precedente all'associazione di categoria a cui aderiscono;
- c. gli interessi maturati e maturandi sulle le somme depositate;
- d. ogni altra somma pervenuta al Fondo per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge,

L'Articolo 3 istituisce il "Comitato di indirizzo e vigilanza" con compiti di amministrazione, gestione e monitoraggio dell'attività del **Fondo perequativo e per lo sviluppo dell'associazionismo per le PMI** è istituito il "**Comitato di indirizzo e vigilanza**" la cui regolamentazione e composizione sono definite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

A presiedere il "**Comitato di indirizzo e vigilanza**" è il Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della legge 180/2011.

La composizione del "**Comitato di indirizzo e vigilanza**" dovrà garantire la partecipazione di rappresentanti designati rispettivamente uno ciascuno dalle Organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative delle PMI dei settori dell'industria, dell'artigianato, del Commercio e servizi, dell'Agricoltura, delle libere professioni;

Il "**Comitato di indirizzo e vigilanza**" opera presso l'Ufficio del Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della legge 180/2011 e svolge le seguenti funzioni:

- a. amministrare le risorse pervenute al Fondo perequativo e per lo sviluppo dell'associazionismo per le PMI;
- b. monitorare costantemente i versamenti a cui sono tenute le imprese di cui al comma 4 dell'articolo 1 raccogliendo le autocertificazioni sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese concessionarie di pubblici servizi ai fini della verifica dell'entità del versamento obbligatorio al Fondo;

- c. approvare e depositare al MISE entro il 31 gennaio di ogni anno la rendicontazione dei versamenti dell'anno precedente nonché il programma di attività a valere sulle predette disponibilità finanziarie;
- d. definire le linee di indirizzo circa l'utilizzo delle risorse pervenute al Fondo;
- e. esaminare le richieste di co-finanziamento presentate dalle Associazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 redigendo la graduatoria dei programmi ammessi o non ammessi al cofinanziamento;
- f. approvare la rendicontazione presentata entro 60 giorni dalla conclusione del programma cofinanziato;
- g. revocare il co-finanziamento a seguito di accertata inadempienza circa le procedure e le modalità previste per l'accesso alle provvidenze;
- h. svolgere ogni altra attività attribuita da

L'Articolo 4 reca norme e modalità di realizzazione del "Programma di attività finanziata Fondo perequativo e per lo sviluppo dell'associazionismo per le PMI "

Il "Comitato di indirizzo e vigilanza" adotterà annualmente il programma di sviluppo dell'associazionismo delle PMI sulla base di progetti proposte dalle Organizzazioni di rappresentanza delle PMI e delle professioni;

L'intervento consiste nel co-finanziamento di programmi ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'attività associativa e alla promozione degli interventi indicati dalla legge 180/2011;

La richiesta di accesso ai finanziamenti é esaminata dal Comitato entro 60 giorni dalla presentazione e la relativa deliberazione di accoglimento o di non accoglimento va comunicata alle associazioni richiedenti

entro 30 giorni dalla sua assunzione.

Con **l'articolo 5** viene dichiarato il pubblico interesse per gli interventi e le attività previsti dalla presente legge.

L'articolo 6 reca disposizioni per l'entrata in vigore della legge.

Norme per il sostegno all'associazionismo di categoria e per la perequazione interassociativa

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge promuove lo sviluppo dell'associazionismo così come previsto della legge 11 novembre 2011 n. 180 recante "Norme per la tutela delle libertà d'impresa. Statuto delle imprese".
2. Con la presente legge si intende rendere effettiva la libertà di iniziativa economica, di associazione, di stabilimento e di prestazioni di servizi, nonché di concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea nonché favorire lo sviluppo della libertà sancita per ogni impresa di associarsi in una o più

associazioni.

3. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate nel

sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

4. Al fine di rendere efficaci i principi di cui ai commi precedenti le imprese concessionarie di pubblici

servizi sono tenute a concorrere e ad alimentare finanziariamente il "Fondo perequativo e per lo sviluppo dell'associazionismo per le PMI" mediante versamento di un contributo annuale nella misura

pari al 50% della quota associativa versata all'associazione di categoria a cui aderiscono.

5. I legali rappresentanti delle imprese di cui al comma precedente sono tenuti a depositare entro il 31

dicembre di ogni anno al Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della legge

180/2011 una autocertificazione contenente i dati riferiti all'entità del versamento della quota

associativa versata nel corso dell'anno all'associazione di categoria a cui aderisce l'impresa ai fini del

calcolo del contributo da versare al Fondo perequativo e per lo sviluppo dell'associazionismo per le PMI.

6. Ai fini della verifica dell'entità delle somme versate per quote associative, le imprese di cui al comma

sono tenute ad evidenziare nella nota integrativa allegata al bilancio l'entità del versamento effettuato

all'associazione di categoria a cui aderisce.

Articolo 2

Fondo perequativo e per lo sviluppo dell'associazionismo per le PMI

2. E' istituito ed opera presso il Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della

legge 180/2011, il "**Fondo perequativo e per lo sviluppo dell'associazionismo per le PMI**".

3. Il Fondo è finalizzato a sostenere programmi ed interventi proposti dalle Associazioni di rappresentanza

delle PMI dei settori dell'industria, dell'artigianato, del Commercio e servizi, dell' Agricoltura, delle Libere professioni in materia di:

a. riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica;

b. promozione della costruzione di un contesto socio-culturale in cui imprenditori e imprese

familiari possano prosperare;

c. sostegno all'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;

d. valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

e. promozione della competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale;

f. promozione ed adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese;

g. sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

4. Ad alimentare il **Fondo perequativo e per lo sviluppo dell'associazionismo per le PMI** concorrono:

a. contributi volontari delle organizzazioni di categoria così come individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge 180/2011;

b. versamento entro il 31 gennaio di ogni anno del contributo a cui sono tenute le imprese concessionarie di pubblici servizi nella misura pari al 50% della quote associative versate nell'anno precedente all'associazione di categoria a cui aderiscono;

c. gli interessi maturati e maturandi sulle le somme depositate;

d. ogni altra somma pervenuta al Fondo per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge,

Articolo 3

Comitato di indirizzo e vigilanza

1. Per l'amministrazione, la gestione e il monitoraggio dell'attività del **Fondo perequativo e per lo sviluppo dell'associazionismo per le PMI** è istituito il "**Comitato di indirizzo e vigilanza**" la cui regolamentazione e composizione sono definite con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da

emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

2. a presiedere il "**Comitato di indirizzo e vigilanza**" è il Garante per le micro, piccole e medie imprese di

cui all'articolo 17 della legge 180/2011;

3. la composizione del "**Comitato di indirizzo e vigilanza**" dovrà garantire la partecipazione di rappresentanti designati rispettivamente uno ciascuno dalle Organizzazioni datoriali comparativamente

più rappresentative delle PMI dei settori dell'industria, dell'artigianato, del Commercio e servizi, dell'Agricoltura, delle libere professioni;

4. il "**Comitato di indirizzo e vigilanza**" opera presso l'Ufficio del Garante per le micro, piccole e medie

imprese di cui all'articolo 17 della legge 180/2011 e svolge le seguenti funzioni:

- a. amministrare le risorse pervenute al Fondo perequativo e per lo sviluppo dell'associazionismo per le PMI;
 - b. monitorare costantemente i versamenti a cui sono tenute le imprese di cui al comma 4 dell'articolo 1 raccogliendo le autocertificazioni sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese concessionarie di pubblici servizi ai fini della verifica dell'entità del versamento obbligatorio al Fondo;
 - c. approvare e depositare al MISE entro il 31 gennaio di ogni anno la rendicontazione dei versamenti dell'anno precedente nonché il programma di attività a valere sulle predette disponibilità finanziarie;
 - d. definire le linee di indirizzo circa l'utilizzo delle risorse pervenute al Fondo;
 - e. esaminare le richieste di co-finanziamento presentate dalle Associazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 redigendo la graduatoria dei programmi ammessi o non ammessi al cofinanziamento;
 - f. approvare la rendicontazione presentata entro 60 giorni dalla conclusione del programma cofinanziato;
 - g. revocare il co-finanziamento a seguito di accertata inadempienza circa le procedure e le modalità previste per l'accesso alle provvidenze;
5. all'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Articolo 4

Programma di attività finanziata Fondo perequativo e per lo sviluppo dell'associazionismo per le PMI

1. Il “**Comitato di indirizzo e vigilanza**” adotterà annualmente il programma di sviluppo dell'associazionismo delle PMI sulla base di progetti proposte dalle Organizzazioni di rappresentanza delle PMI e delle professioni;
2. L'intervento consiste nel co-finanziamento di programmi ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'attività associativa e alla promozione degli interventi indicati dalla legge 180/2011;
3. La richiesta di accesso ai finanziamenti é esaminata dal Comitato entro 60 giorni dalla presentazione e la relativa deliberazione di accoglimento o di non accoglimento va comunicata alle associazioni richiedenti entro 30 giorni dalla sua assunzione.

Articolo 5

Dichiarazione di pubblico interesse

1. Gli interventi e le attività previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblico interesse.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.